FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Paolo De Fiore, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CENICCOLA ALESSIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO BERRETTI, POGGIBONSI/ESPERIA VIAREGGIO DEL 16.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/TB del 20.2.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CALC. ZAPPINO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/LATINA DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Zappino Massimo riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CALC. LA MANTIA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/GUBBIO DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal calciatore La Mantia Andrea, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE 1[^] DIVISIONE, ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COSCO VINCENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE 1[^] DIVISIONE, ANDRIA BAT/BENEVENTO DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat di Andria (Barletta-Andria-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 14 marzo 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete